

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEI REGOLAMENTI AZIENDALI, SIA NEI SETTORI ORDINARI CHE NEI SETTORI SPECIALI

- CHIARIMENTI IN ORDINE AL “MODELLO 4” -

Circa il requisito di **capacità tecnico-professionale (esperienza pregressa)** di cui al punto D del paragrafo 5 dell’avviso, che va dimostrato attraverso la compilazione del “Modello 4” per il quale l’avviso precisa venga redatto secondo le istruzioni contenute in calce al modello, viste le seguenti istruzioni:

- a) *l’importo dichiarato deve essere riferito ai servizi svolti solo per la tipologia di prestazione professionale indicata all’inizio della pag. 1 del presente modello;*
- b) *in caso di istanza per l’iscrizione a più tipologie di prestazioni professionali (quelle indicate con una “X” nella Tabella “A”) , va presentato un “Modello 4” per ciascuna tipologia per la quale si chiede l’iscrizione ed a pag. 1 del modello va barrata con una “X” la tipologia alla quale il modello si riferisce;*
- c) *nel caso di iscrizione per la “Progettazione” e/o per la “Direzione dei Lavori” in più di una categoria d’opera del D.M. 17/06/2016, va presentato un “Modello 4” per ciascuna categoria d’opera, fermo restando che la dichiarazione resa per i servizi svolti per la categoria con grado di complessità maggiore qualifica anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera;*

si ribadisce che va compilato un “Modello 4” per ciascuna tipologia di prestazione professionale per la quale si chiede l’iscrizione (esempio un modello per il coordinamento sicurezza, un modello per le prestazioni geologiche, un modello per la progettazione cat. E.20, un modello per la progettazione cat. D.05, un modello per la Direz.Lavori cat. E.20 ecc.), **NON essendo idoneo** al controllo del possesso dei requisiti di ammissione e quindi all’ammissione, un unico “Modello 4” che comprende più tipologie di prestazioni professionali tra quelle indicate con la “X” nella Tabella “A”.

A pag. 1 del “Modello 4” va pertanto indicata con la “X” una sola prestazione professionale come si evince dalla lettera b) delle suddette istruzioni.

A fronte di incarichi svolti nel decennio che comprendano due o più tipologie di prestazioni professionali (ad esempio progettazione e D.L., progettazione e coordinamento sicurezza, progettazione insieme a D.L. e coordinamento secur., sorveglianza archeologica e VIARCH) oppure incarichi che riguardino opere riferite a due o più categorie d’opera del D.M. 17/06/2016, l’importo dei servizi eseguiti da dichiarare per ciascuna prestazione professionale o per ciascuna categoria d’opera oggetto dell’istanza di iscrizione, potrà anche essere stimato in funzione del tariffario qualora non direttamente ricavabile delle fatture emesse.

Si ricorda altresì che la somma di ciascun modello (somma dei servizi tecnici eseguiti al netto dell’IVA e non importo dei lavori), dovrà corrispondere ad un importo complessivo pari almeno all’importo massimo della fascia per la quale si chiede l’iscrizione, come indicato sia al punto D del paragrafo 5 dell’avviso che nel dichiarato del Modello 4.

Si ricorda infine che l’avviso stabilisce che *<<L’istanza e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso.>>* pertanto non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni diverse dai modelli allegati all’avviso.

- CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA REFERENZA BANCARIA -

Circa il requisito di **capacità economico-finanziaria** che va dimostrato attraverso il n. 1 idonea referenza bancaria da allegare all’istanza, si specifica che la referenza, per sua natura, deve essere rilasciata da un soggetto terzo, nel caso specifico l’avviso indica *<<dichiarazione di un istituto di credito operante negli stati*

membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.>>.

L'avviso precisa che la finalità della presentazione della referenza bancaria è quella di fornire a Valle Umbra Servizi informazioni da parte dell'istituto bancario, con il quale l'operatore economico intrattiene rapporti, in ordine alla capacità economica e finanziaria dello stesso. La forma è libera.

Autocertificazioni/comunicazioni degli estremi del proprio conto corrente bancario o delle coordinate bancarie, non costituiscono referenza bancaria e non saranno accettate.

- CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA CATEGORIA D'OPERA DEL D.M. 17/06/2016 -

QUESITO N. 1

Si domanda: <<chiedo se la Categoria S05 (il cui grado di complessità è maggiore di quelle indicate nell'avviso pubblico S04 e S03) ci permette di richiedere l'iscrizione in luogo dell'S03 e S04 ? >>.

si specifica che opere con grado di complessità maggiore, come appunto la cat. S05, sono idonee per quelle di grado minore quali S03-S04 all'interno della stessa categoria d'opera (art. 8 D.M. 17/06/2016), come anche indicato dalle Linee Guida ANAC n. 1 aggiornate dall'Autorità il 21/02/2018, nonché come scritto alla lettera c) delle istruzioni per la compilazione poste in calce al Modello 4 ove è detto:

<<C) nel caso di iscrizione per la "Progettazione" e/o per la "Direzione dei Lavori" in più di una categoria d'opera del D.M. 17/06/2016, va presentato un "Modello 4" per ciascuna categoria d'opera, fermo restando che la dichiarazione resa per i servizi svolti per la categoria con grado di complessità maggiore qualifica anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;>>.

Quanto stabilito all'art. 8 del D.M. 17/06/2016 è da intendersi come indicato da ANAC nelle suddette Linee Guida n. 1, paragrafo V, dove è affermato <<che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, **sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;**>>.

Posto ciò e considerato che, per la formazione dell'elenco, non si ritiene possibile effettuare la valutazione specifica suggerita da ANAC fattibile invece per ogni singola opera da bandire, si ritiene di aderire alle Linee Guida n. 1 nel senso che la regola dell'art. 8 in questione, limitatamente alle categorie d'opera oggetto dell'avviso, deve intendersi così:

Categoria del D.M. 17/6/2016	ID Opera previste nell'avviso e grado di complessità	ID Opera che sono idonee all'iscrizione nella V.L. ai sensi dell'art. 8 del DM 17/06/2016, della Determina ANAC n. 4/2015 paragr.4 e Linee Guida 1/2016 paragr. V
Edilizia	E.20 (0,95)	E.02 (0,95) – E.03 (0,95) – E.04 (1,20) – E.06 (0,95)
		E.07 (1,20) – E.08 (0,95) – E.09 (1,15) – E.10 (1,20)
		E.11 (0,95) – E.12 (1,15) – E.13 (1,20) – E.15 (0,95)
		E.16 (1,20) – E.18 (0,95) – E.19 (1,20) – E.20 (0,95)
		E.21 (1,20) – E.22 (1,55)
Strutture	S.03 (0,95)	S.03 (0,95) – S.05 (1,05) – S.06 (1,15)
	S.04 (0,90)	S.03 (0,95) – S.04 (0,90) – S.05 (1,05) – S.06 (1,15)
Impianti	IA.01 (0,75)	IA.01 (0,75) – IA.02 (0,85)
	IA.03 (1,15)	IA.03 (1,15) – IA.04 (1,30)

	IB.04 (0,55)	IB.04 (0,55) – IB.05 (0,70)
	IB.06 (0,70)	IB.06 (0,70) – IB.07 (0,75)
Idraulica	D.04 (0,65)	D.04 (0,65) – D.05 (0,80)
	D.05 (0,80)	solo D.05 (0,80)

Infine, appare utile ricordare che nei "Modello 4" (uno per ogni prestazione professionale per la quale si chiede l'iscrizione come da lettera B delle istruzioni in calce) che sono riferiti ai servizi svolti per le prestazioni di "Progettazione" e "Direzione Lavori", nell'apposito spazio <<deve essere anche indicata la categoria d'opera di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016 alla quale la presente dichiarazione si riferisce>> come indicato nelle istruzioni contenute a pag. 1 del modello.

Pertanto, nel Vs. caso, è sufficiente un Modello 4 per la "Progettazione" e uno per la "Direz. Lavori", entrambi indicanti la categoria d'opera ID S05, che risulteranno validi per l'iscrizione alle categorie S03 e S04.

- CHIARIMENTI IN ORDINE AL PARAGRAFO 4 DELL'AVVISO (soggetti ammessi) -

QUESITO N. 1

Si domanda: <<E' possibile procedere all'inserimento per una o più prestazioni professionali della Società - OMISIS- nelle fasce 2 e 3 e di un suo singolo socio nella fascia 1 ? >>.

In funzione del fatto che l'elenco è strutturato in fasce per ciascuna prestazione professionale, in seno alle quali (per singola fascia) verranno individuati gli OO.EE. da invitare alle procedure negoziate, si specifica che l'ipotesi prospettata appare possibile solo a condizione che:

- l'istanza di iscrizione della Società sia rivolta per prestazioni professionali, categorie d'opera del DM 17/06/2016 ove previste (per le tipologie "progettazione" e "D.L.") e fasce **diverse** da quelle risultanti nell'istanza del suo socio;
- il socio si iscriverà qualificandosi come "libero professionista singolo" avente propria partita IVA (diversa da quella della Società) redigendo il Modello 1, con il proprio requisito di capacità tecnico-professionale (esperienza pregressa di cui al Modello 4 per gli incarichi da lui svolti come libero professionista singolo) e con la propria referenza bancaria.

La dichiarazione contenuta alla lettera A) dei modelli 1-3 e la condizione riportata al paragrafo 4 dell'avviso, si ritiene non siano violate in quanto le istanze presentate nella forma sopra indicata, essendo riferite a prestazioni professionali e fasce **diverse tra loro**, non potranno creare nelle singole procedure negoziate che deriveranno dall'utilizzo dell'elenco, alcuna unicità di centro decisionale e/o di interessi oppure situazioni di controllo.

(pubblicato nel Profilo Committente in data 24 MAG. 2018)

Il Direttore
AA.GG.-Istituzionali Legale
Avv. Claudia Valentini